

(N. 1561)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1956 (V. Stampato N. 202)

d'iniziativa dei Deputati PASTORE e MORELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione predetta.